

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 3 DICEMBRE 2018, n. 53

Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale) e integrazioni alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:

Art. 1

Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53 (Riorganizzazione delle strutture socio-sanitarie pugliesi per l'assistenza residenziale alle persone non autosufficienti. Istituzione RSA ad alta, media e bassa intensità assistenziale), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 1, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2018, n. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 53), è sostituito dal seguente:

“1. La RSA è articolata secondo capacità e intensità assistenziale, nel modo seguente:
a) RSA estensiva;
b) RSA di mantenimento.”

Art. 2

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 3 della Lr. 53/2017 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'alinea del comma 1, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;
- b) all'alinea del comma 2, le parole: “RSA ad alta intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA estensiva”;
- c) all'alinea del comma 3, le parole: “RSA a media intensità assistenziale”, sono sostituite dalle seguenti: “RSA di mantenimento”.

Art. 3

Modifica all'articolo 4 della l.r. 53/2017

1. L'articolo 4 della l.r. 53/2017, come sostituito dall'articolo 3 della l.r. 18/2018, è abrogato.

Art. 4
Modifica all'articolo 6 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 6 della l.r. 53/2017 è apportata la seguente modifica:
 - a) al comma 1, come modificato dall'articolo 4 della l.r. 18/2018, le parole: "corrispondenti alla alta, alla media intensità assistenziale.", sono sostituite dalle seguenti: "corrispondenti alla RSA estensiva e di mantenimento.".

Art. 5
Modifiche all'articolo 7 della l.r. 53/2017

1. All'articolo 7 della l.r. 53/2017, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) alla lettera a), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale;", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento,";
 - b) alla lettera c), del comma 1, come modificata dall'articolo 5 della l.r. 18/2018, le parole: "RSA ad alta e a media intensità assistenziale,", sono sostituite dalle seguenti: "RSA estensiva e di mantenimento,".

Art. 6
Integrazioni all'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9

1. All'articolo 29, capo III, della legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private), è apportata la seguente modifica:
 - a) dopo il comma 7, come sostituito dall'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale 22 dicembre 2017, n. 65 (Modifiche alla legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private"), è inserito il seguente: "7 bis. Sono fatte salve, altresì, le istanze di autorizzazione alla realizzazione o alla ristrutturazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie con mezzi propri presentate dai privati alla data del 31 dicembre 2017 che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 sono state autorizzate, ovvero per le quali è decorso, senza diniego, il termine previsto dalla legge per il rilascio. I relativi posti letto, al fine delle autorizzazioni all'esercizio, rientrano nel fabbisogno determinato dallo stesso regolamento, in corso di approvazione, anche se in esubero.".

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1, della legge regionale 12 maggio 2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 03 DIC. 2018

MICHELE EMILIANO